



Settore I

1.1 - Area Affari Generali

1.1.7 - UO Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (art. 1, comma 85, lett. f) legge n. 56/2014

Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**Classificazione** 02.14.01

**Fascicolo** 2020/153

**Oggetto:** AVVISO PUBBLICO CONSIGLIERE/A DI PARITÀ PROVINCIALE 2020

**Allegato 1**  
**Alla Determinazione Dirigenziale**  
**n. 620 del 23/06/2020**

**Avviso pubblico**  
**finalizzato alla designazione della/del Consigliera/e provinciale di parità effettiva/o della**  
**Provincia di Ancona ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 620 del 23/06/2020

### 1. OGGETTO

1. E' avviata, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246" e s.m.i. introdotte dal D.Lgs. n. 5/2010, dal D.Lgs. n. 151/2015 e dalla L. n. 205 del 27/12/2017, la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla designazione della/del Consigliera/e di parità effettiva/o della Provincia di Ancona, da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della successiva nomina da parte di quest'ultimo.
2. L'avviso è finalizzato alla formazione di una lista di candidate/i da cui attingerà il Presidente della Provincia di Ancona per effettuare la designazione con apposito decreto, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che procederà alla nomina.

### 2. COMPITI E FUNZIONI

1. La/il Consigliera/e provinciale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006:

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.Lgs. n. 252/2005;
  - b) promozione di progetti e azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  - c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  - d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative.
2. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le/i Consigliere/i di parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
  3. La/il Consigliera/e di parità effettiva/o entro il 31 dicembre di ogni anno ha l'obbligo di presentare un rapporto sull'attività svolta all'organo che ha provveduto alla designazione, pena la decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 198/2006.

### **3. DURATA DELL'INCARICO**

1. L'incarico ha durata di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile per una sola volta.

### **4. REQUISITI**

1. Le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 198/2006).
2. Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010 "Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione".
3. Il requisito dell'esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative o professionali di durata non inferiore a due anni presso enti, amministrazioni pubbliche o private. Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitae che ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in caso di nomina dovrà essere completo, ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni. I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in

materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione.

4. Per l'ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
  - b. godimento dei diritti civili e politici;
  - c. non aver riportato condanne penali;
  - d. non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione;
  - e. possesso del titolo di studio di diploma di laurea triennale o magistrale o specialistica o laurea secondo il vecchio ordinamento;
  - f. possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum in cui dovrà risultare specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione, indicando i relativi periodi temporali.
5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## **5. CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' ED ESCLUSIONE**

1. Fatte salve le condizioni di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione stabilite dalla normativa vigente per le nomine di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non può essere designato Consigliera o Consigliere di parità:
  - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla Provincia di Ancona;
  - b) chi sia stato dichiarato fallito o sia assoggettato a procedura concorsuale;
  - c) chi si trovi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013;
  - d) chi si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013;
  - e) chi sia sottoposto a misure di prevenzione oppure a procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
  - f) chi abbia subito condanne penali e chi abbia in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;

- g) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 amministratori responsabili di dissesto finanziario);
- h) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità";
- i) chi si trovi nelle cause ostative di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 (norma in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali);
- l) chi abbia già rivestito in passato tale carica, anche in maniera non continuativa, per una durata complessiva superiore a otto anni;
- m) chi non possieda il requisito dell'esperienza pluriennale, correlato allo svolgimento di attività lavorative o professionali di durata non inferiore a due anni presso enti, amministrazioni pubbliche o private.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o la mancanza dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo nel corso del mandato comporta la revoca della designazione.

## 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate, pena la irricevibilità, **entro e non oltre venerdì 24 luglio 2020, ore 13.00**, secondo una delle modalità indicate:
- a) tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it); il campo oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Candidatura per la carica di Consigliera/e di parità provinciale";
- b) mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Provincia di Ancona, Strada di Passo Varano, n. 19/a – 60131 Ancona – Area Affari Generali; la Provincia di Ancona non si assume la responsabilità di eventuali ritardi o di altri disservizi postali;
- c) in busta chiusa e consegna direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente presso Strada di Passo Varano, n.19/a – 60131 Ancona, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8,00/13,30; martedì e giovedì 8,00/17,00.

2. Ai fini della ricevibilità fa fede la data di invio della candidatura, come attestata secondo le modalità prescelte. A tutela della/del candidata/o, tutti i documenti trasmessi digitalmente, devono essere inviati in formato “.pdf” affinché siano immutabili e conservabili dall’Ente.  
La candidatura, pena l’inammissibilità, è presentata mediante domanda redatta compilando il modulo allegato al presente avviso (allegato 2) e corredata da:
  - a) copia di un documento di identità in corso di validità, non autenticato ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000;
  - b) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto sotto forma di DPR 445/2000, dal quale si ricavano esplicitamente i requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
3. Per ogni eventuale informazione, gli aspiranti potranno rivolgersi a Francesca Alessandroni nell’orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, tel. 071/5894739 oppure all’email [f.alessandroni@provincia.ancona.it](mailto:f.alessandroni@provincia.ancona.it).
4. Dovranno, in particolare, essere indicati:
  - a) titoli di studio, corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento, frequenze di stages, pubblicazioni e quanto altro possa dimostrare la conoscenza delle tematiche in materia di pari opportunità e discriminazioni di genere, mercato del lavoro a livello nazionale, regionale e locale;
  - b) comprovate esperienze lavorative e/o professionali maturate nell’ambito delle tematiche indicate all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. (con specificazione della data di inizio e fine attività/incarico, organizzazione o Ente per il quale è stata svolta l’attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione sintetica dell’attività segnalata);
  - c) eventuale partecipazione a iniziative o progetti significativi che hanno riguardato il territorio della Regione Marche in materia di parità e di politiche attive del lavoro;
  - d) eventuali incarichi pubblici ricoperti;
  - e) altre informazioni che la/il candidata/a ritenga utili e pertinenti a sostenere la propria candidatura.
5. Nel modulo allegato deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni.
6. Le/I candidate/i devono comunicare tempestivamente l’eventuale variazione dei loro recapiti telematici dichiarati per la comunicazione con l’Amministrazione.
7. Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni relative alla procedura all’indirizzo PEC o mail ordinaria dichiarati nella domanda di partecipazione.
8. La domanda, pena l’inammissibilità, deve essere sottoscritta dalla/dal candidata/o secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a. con firma digitale del candidato, nel caso in cui la domanda sia trasmessa con modalità telematiche,
  - b. con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione, e successivamente scansionata nei casi in cui la domanda sia trasmessa con modalità telematiche ma senza l'apposizione della firma digitale,
  - c. con firma autografa, in forma estesa e leggibile sul modulo cartaceo, nel caso di invio della domanda mediante raccomandata o consegna a mano.
9. Alla domanda deve in ogni caso essere allegata copia non autenticata del documento di identità. Si precisa infine che nell'ambito del procedimento potrà essere richiesta alle/ai candidate/i eventuale idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i.

## 7. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione:
  - a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
  - b) la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità;
  - c) le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
  - d) le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine sopraindicato.

## 8. ESAME DELLE CANDIDATURE E MODALITA' DI DESIGNAZIONE

1. Alla selezione delle candidature provvederà un'apposita commissione composta da tre dirigenti/responsabili della Provincia di Ancona.
2. L'istruttoria operata dalla commissione sarà diretta a individuare le candidate/i in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico, motivando le eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza di requisiti e formulando un giudizio sulla completezza, adeguatezza e qualità dell'esperienza curricolare complessivamente documentata. Non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria di merito, né a punteggi, né a priorità, né a classifica comunque denominata.
1. Gli esiti dell'istruttoria della commissione, riportati in apposito verbale, sono trasmessi al Presidente della Provincia di Ancona per la formale designazione con decreto del Presidente della Provincia, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la nomina.
2. La Provincia di Ancona può procedere alla non effettuazione della designazione della/del Consigliera/e di parità.

## **9. INDENNITA' DI FUNZIONE, PERMESSI RETRIBUITI E RIMBORSO SPESE**

1. L'incarico di Consigliera/e di parità effettiva/o prevede attualmente una indennità mensile di importo lordo pari a € 340,00.
2. L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., prevede per le Consigliere o Consiglieri di parità degli enti territoriali di area vasta di cui alla Legge 56/2014, ove si tratti di lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire di permessi retribuiti fino a un massimo di 30 (trenta) ore lavorative mensili medie.
3. L'istituto dei permessi retribuiti presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e, quindi, la presenza di un datore di lavoro che autorizzi l'esercizio del diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro.
4. La retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria della Provincia che, su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza. Le spese sostenute nell'esercizio delle attività attribuite dalla legge alla Consigliera o Consigliere di parità, verranno rimborsate qualora strettamente connesse all'espletamento della funzione e previa programmazione delle attività condivisa con la Presidenza della Provincia.
5. Vigge comunque il limite della compatibilità delle spese con le disponibilità finanziarie di bilancio dell'ente.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Consigliera o Consigliere di parità ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese di missione (per viaggio e soggiorno) effettivamente sostenute qualora, in ragione del proprio mandato, debba recarsi fuori del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio di appartenenza. I rimborsi vengono liquidati osservando le norme del vigente Regolamento per la disciplina delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30/03/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 21/07/2015).
7. Sulla base degli esiti dell'istruttoria della commissione di cui all'art. 8, potrà essere proposta la designazione anche della/del Consigliera/e di parità provinciale supplente.

## **10. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI**

1. Il presente avviso e la modulistica per la candidatura è pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo web [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).
2. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0715894739 oppure inviare mail al seguente indirizzo: [f.alessandroni@provincia.ancona.it](mailto:f.alessandroni@provincia.ancona.it) (Responsabile Dott.ssa Laura Lampa).

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA PRIVACY**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa (email [l.lampa@provincia.ancona.it](mailto:l.lampa@provincia.ancona.it), tel. 0715894236).
2. I dati raccolti verranno acquisiti dalla Provincia di Ancona e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di designazione ed alla gestione dell'incarico, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato.
3. Titolare del trattamento è la Provincia di Ancona nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) del D.Lgs. n.196/2003 e D.Lgs. n.101/2018.

## **12. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente avviso troveranno diretta applicazione:
  - a) D.Lgs. n.198/2006 e s.m.i.
  - b) Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010;
  - c) Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70/2000.

IL TITOLARE DI POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

DOTT.SSA LAMPA LAURA

Documento informatico firmato digitalmente  
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.